

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli-Venezia Giulia, 25 luglio 1996, n. 847.

È legittima la norma dello statuto comunale che prevede che non possano essere eletti assessori i candidati risultati non eletti consiglieri comunali.

Omissis.

Come noto lo Statuto comunale, istituito dall'articolo 4 della legge 142 del 1990 quale espressione dell'autonomia comunale sancita dalla Costituzione, va considerato come un atto sostanzialmente regolamentare che si colloca, nella gerarchia delle fonti, in posizione subordinata rispetto alla legge e allo stesso tempo sovraordinata rispetto ai restanti regolamenti comunali che vi si devono uniformare.

Tale collocazione costituisce un evidente limite alla potestà statutaria, che non può quindi porsi contro la legge, ma non è l'unico, in quanto un altro limite è dato dall'oggetto dello Statuto, definito dal secondo comma del citato articolo 4.

Ciò doverosamente premesso, conviene esaminare in dettaglio tutte le disposizioni statutarie cassate dal Comitato di controllo.

L'articolo 11, comma secondo, e 12, comma terzo, sono stati annullati in quanto prevedevano alcune ipotesi di incompatibilità relative alla carica di assessore.

Va innanzi tutti rilevato come non si verta in materia di eleggibilità, in quanto la carica di assessore non è frutto di una elezione ma di una scelta; la questione concerne invece le attribuzioni della Giunta comunale e del Sindaco e la possibilità di scelta degli assessori.

Si tratta in sostanza di una materia esulante dall'articolo 51 della Costituzione, unico invocato dall'organo di controllo a sostegno delle ordinanze impugnate.

Ciò sarebbe sufficiente per accogliere la censura; peraltro va aggiunto come le limitazioni alla possibilità di scelta degli Assessori, poste dai due articoli cassati, appaiono altresì logiche e rispondenti al principio di buon funzionamento della pubblica Amministrazione ed all'esigenza di precludere eventuali accordi preelettorali, suscettibili di interferire con l'esercizio della volontà popolare.

Comunque, la norma controversa rientra nella potestà statutaria, a sua volta espressione dell'autonomia comunale, garantita a livello costituzionale.

La censura sul punto si appalesa quindi fondata.

Omissis.